

Nebbia e scalo in altro aeroporto: risponde il vettore per non aver cancellato il volo?

Secondo il Giudice di Pace di Casoria, si tratta di una situazione non tipizzata in cui il passeggero non ha diritto al ristoro (sentenza n. 389/2021).

Pubblicato il 10/03/2021



Di regola, un passeggero agisce in giudizio contro il vettore aereo per ottenere il risarcimento del danno in caso di ritardo del volo oppure a causa della sua cancellazione ("compensazione pecuniaria" nel linguaggio comunitario). Invece, la questione affrontata dal Giudice di Pace di Casoria, con la sentenza del 6 febbraio 2021 n. 389 (testo in calce), riguarda una fattispecie *sui generis*, in cui il viaggiatore ha convenuto in giudizio la compagnia aerea, chiedendo un ristoro, poiché la stessa non aveva provveduto a cancellare il volo, nonostante la fitta nebbia.

Si tratta di una vicenda particolare che fuoriesce dalle ipotesi normativamente tipizzate nel Regolamento CEE in materia di compensazione pecuniaria.

Vediamo come si è pronunciato il giudice.

Sommario

- [La vicenda](#)
- [Il foro del consumatore](#)
- [Le tre ipotesi di rimborso previste dal Regolamento CEE](#)

- La nebbia e la mancata cancellazione del volo: situazione non tipizzata
- Nessun risarcimento al passeggero che deve annullare gli impegni presi
- Volo non cancellato: no alla compensazione pecuniaria
- Conclusioni

La vicenda

Un viaggiatore conveniva in giudizio la compagnia aerea, lamentando che la stessa non avesse cancellato il volo, a causa della fitta nebbia; chiedeva il risarcimento del danno per mancato guadagno (lucro cessante) e per il danno non patrimoniale. Il volo, diretto a Treviso, era partito regolarmente ma era stato "dirottato" a Bergamo, ivi atterrava alle 8.45 e la destinazione veniva raggiunta in *pullman* solo alle 12.45, con cinque ore di ritardo. Il passeggero, di professione psicologo, aveva dovuto annullare 4 sedute con i pazienti, a causa del ritardo accumulato.

La peculiarità del caso consiste nel fatto che il viaggiatore lamenti la mancata cancellazione del volo e, per tale ragione, chieda un ristoro.

Il foro del consumatore

L'attore ha adito il Giudice di Pace di Casoria impiegando il foro del consumatore ([art. 66 bis d. lgs. 206/2005](#)), ossia il foro del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. La compagnia aerea, convenuta in giudizio, non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza territoriale. A tal proposito, il giudice precisa come la fattispecie *de qua* abbia carattere ibrido e non sia agevole inquadrarla nella disciplina consumeristica. In ogni caso, l'eventuale vizio di incompetenza territoriale non è rilevabile d'ufficio. Infatti, la competenza per territorio è derogabile ([art. 28 c.p.c.](#) e [38 c.p.c.](#)) e il difetto può essere oggetto solo di eccezione di parte. Anche laddove la residenza del consumatore si trovasse al di fuori del mandamento dell'ufficio giudiziario adito, l'incompetenza non sarebbe rilevabile d'ufficio, atteso che l'inderogabilità del foro del consumatore è di tipo unilaterale e vincola solo il

professionista, non già il consumatore, che può adire un giudice territorialmente competente in base ai criteri dettati dagli [artt. 18, 19, 20 c.p.c.](#) ([Cass. 19061/2016](#)).

Le tre ipotesi di rimborso previste dal Regolamento CEE

Il giudice di pace, nella pronuncia in esame, rileva come la fattispecie in commento fuoriesca dalle tre ipotesi previste dal [Regolamento 261/2004](#) in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di:

1. negato imbarco,
2. cancellazione del volo,
3. ritardo prolungato.

Per completezza espositiva, ricordiamo che l'art. 7, al paragrafo 1, stabilisce l'entità della compensazione pecuniaria, variabile a seconda della tratta:

1. 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
2. 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
3. 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Inoltre, secondo la Corte di Giustizia, i passeggeri di voli ritardati sono titolari del diritto alla compensazione pecuniaria quando giungano a destinazione oltre tre ore dopo l'orario originariamente previsto (art. 5 c. 1 lett. c e art. 7 c. 1 Regolamento cit.)¹.

Ciò premesso, torniamo al *decisum*.

La nebbia e la mancata cancellazione del volo: situazione non tipizzata

Il giudicante rileva come la fitta nebbia possa legittimare la cancellazione del volo, giacché rappresenta un'ipotesi di forza maggiore ex art. 5 c. 3 Regolamento cit. La norma dispone che *"il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria [...], se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se*

fossero state adottate tutte le misure del caso". Il fenomeno della nebbia non è fronteggiabile con mezzi di sgombero come, invece, accade per la neve, quindi, può rientrare nella vis maior.

La circostanza che il volo andasse cancellato - come sostenuto dall'attore - configura un illecito non tipizzato. Ciò non esclude che il passeggero abbia comunque titolo per agire ai sensi dell'art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale) anche in considerazione del ritardo maturato, superiore alle tre ore.

Nessun risarcimento al passeggero che deve annullare gli impegni presi

Il passeggero lamenta una perdita patrimoniale per aver annullato quattro sedute, essendo giunto a destinazione con ampio ritardo. Ebbene, secondo il giudice, difetta il nesso causale tra il fatto illecito e il danno. Infatti, l'esecuzione del volo non costituisce una *condicio sine qua* non del mancato guadagno del professionista. Lo stesso risultato si sarebbe prodotto anche con la cancellazione del volo, invocata dall'attore, giacché egli avrebbe dovuto rimandare gli appuntamenti già presi.

Anche la domanda di ristoro per il danno non patrimoniale viene rigettata.

In tal caso, non difetta la prova del nesso causale, atteso che, in effetti, il viaggiatore è stato costretto ad un disagiata percorso per raggiungere la meta. Nondimeno, ad avviso del giudicante, l'affermazione attorea, secondo cui il passeggero avrebbe rinunciato al viaggio se avesse conosciuto la modifica dell'itinerario, non merita accoglimento. Infatti, dalle risultanze istruttorie, è emerso che il viaggio non aveva finalità esclusivamente professionali e che l'attore si sarebbe trattenuto per tutto il fine settimana, anche in considerazione della relazione sentimentale con una donna residente nella zona. Pertanto, sulla base del criterio del "più probabile che non", a fronte dell'alternativa tra il rimborso del biglietto e la scelta di un volo alternativo - come previsto dall'art. 8 del Regolamento - si ritiene che il professionista avrebbe scelto la seconda opzione. A suffragio del convincimento del giudice, secondo cui il viaggio non aveva finalità prevalentemente professionale, emergono altre circostanze. Ad esempio, la mancata fattura di acquisto del biglietto e il fatto che sia stato scelto

il foro del consumatore, considerando il viaggiatore come persona fisica e non come professionista.

Volo non cancellato: no alla compensazione pecuniaria

Nel caso di specie, acclarato che, in caso di cancellazione, il viaggiatore non avrebbe rinunciato al viaggio, ma avrebbe chiesto il riposizionamento su altro volo, la mancata cancellazione dello stesso non ha costituito un danno per il professionista. Al contrario secondo il giudice, si tratta di un vantaggio, infatti, il suo volo è decollato in orario e, poi, ha dovuto fare scalo in altro aeroporto, ma se avesse dovuto optare per un volo alternativo, il ritardo sarebbe stato maggiore. Inoltre, nessuna censura può muoversi alla condotta della compagnia aerea che, mezz'ora dopo lo sbarco a Bergamo, aveva organizzato un servizio di trasporto in autobus per il raggiungimento della destinazione.

Conclusioni

In conclusione, il Giudice di Pace di Casoria, a seguito di un'attenta disamina della fattispecie, rigetta la domanda attorea, ritenendo che il passeggero non abbia diritto alla compensazione pecuniaria né al ristoro del danno morale; inoltre, esclude la responsabilità alla compagnia aerea ed, infine, condanna il soccombente alle spese di lite.

[GIUDICE DI PACE DI CASORIA, SENTENZA N. 389/2021 >> SCARICA IL PDF](#)

[1] Sentenza del 19 novembre 2009, *Sturgeon e a.*, C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 61, nonché del 23 ottobre 2012, *Nelson e a.*, C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 38.

(da www.altalex.com)

contemplata dal III comma dell'art. 5 del regolamento CEE 261/2004, non essendo fronteggiabile, a differenza della neve, con i mezzi di sgombero.

Siamo in presenza di una vicenda particolare poiché l'effettuazione del volo, che invece andava cancellato, configura un illecito non tipizzato o comunque non contemplato dal regolamento europeo che prevede in particolare tre distinte ipotesi: la cancellazione del volo, il ritardo aereo superiore ad una fascia oraria di tolleranza variabile a seconda della lunghezza della tratta ed il negato imbarco (in genere l'overbooking).

L'atipicità della fattispecie in esame non osta alla valutazione della domanda risarcitoria in virtù del principio generale di cui all'art. 1218 cc, che va ovviamente coordinato con la normativa europea, ma solo all'applicazione del meccanismo presuntivo del danno minimo della compensazione pecuniaria espressamente previsto per l'ipotesi della cancellazione del volo dall'art. 5 del regolamento ed analogicamente estesa anche al volo ritardato di almeno tre ore dalla sentenza C-413/11 della Corte di Giustizia Europea.

L'attore ha chiesto il risarcimento per i danni da lucro cessante e di natura non patrimoniale.

In relazione alla prima pretesa egli, di professione psicologo, lamenta che il velivolo, invano trattenutosi nei cieli di Treviso (30/40 minuti circa e non per ore come si sostiene in citazione), è stato dirottato verso l'aeroporto di Bergamo, dove è atterrato alle ore 08,45; la destinazione è stata poi raggiunta in pullman soltanto alle ore 12,45, senza che fosse più possibile svolgere a Padova, distante da Treviso 50 chilometri circa, le 4 sedute psicoterapeutiche programmate nella mattinata di quel venerdì e correttamente disdettate con messaggi trasmessi ai clienti via whatsapp.

Tale pretesa è infondata per difetto del nesso eziologico: il fatto illecito, vale a dire l'esecuzione del volo, non rappresenta una *condicio sine qua non* del mancato guadagno, non configurandosi come un antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato; di fatti, esso si sarebbe manifestato anche se il vettore avesse incensurabilmente ed a giusta ragione cancellato il volo. Gli esiti di tale ragionamento, svolto secondo i canoni della teoria della causalità, trovano conferma addirittura anche nella stessa difesa attorea che, al punto 3

delle considerazioni in diritto contenute in citazione, con l'evidenza del grassetto e del sottolineato afferma: *se il sig. [redatto] avesse conosciuto la modifica dell'itinerario avrebbe sicuramente rinunciato al viaggio, in quanto si sarebbe trovato a dover cancellare gli appuntamenti di lavoro presi. Appare strano che solo in corso di volo, dopo neanche un ora dal decollo, la società Ryanair abbia dovuto cercare un aeroporto dove atterrare, atteso che le eventuali condizioni meteorologiche avverse vengono comunicate prima della partenza.* Si ammette, in tal modo, che il volo andava cancellato e che inevitabilmente sarebbero saltati gli appuntamenti.

Nulla è dovuto anche per i danni non patrimoniali, ma, stavolta, non per la mancanza del nesso eziologico poiché il volo, erroneamente effettuato, ha effettivamente costretto l'attore a far fronte ad un percorso alquanto tormentato per raggiungere Treviso, soprattutto per la supplementare trasferta in autobus della durata di quasi 3 ore. La ragione del diniego di tale voce risarcitoria si individua nel fatto che questo giudicante non crede alla già citata affermazione contenuta in citazione "*se il sig. [redatto] avesse conosciuto la modifica dell'itinerario avrebbe sicuramente rinunciato al viaggio*" per un dato obiettivo: il viaggio di ritorno è stato concordato con la stessa compagnia aerea per il successivo lunedì mattina, come emerge dalla documentazione versata in atti dalla convenuta; in tal modo l'attore ha manifestato l'interesse a trascorrere nel luogo di destinazione non solo il venerdì mattina, ma l'intero lungo week end appalesando che il viaggio avesse finalità non esclusivamente professionali, ma prevalentemente di altra natura. Conforta tale considerazione la relazione sentimentale che egli ha con una donna - peraltro intervenuta nel giudizio quale testimone rendendo una lucida e precisa dichiarazione - che lavora e risiede proprio a Padova e ivi gli fissa gli appuntamenti due venerdì al mese; lo psicologo, pertanto, svolge la sua attività professionale in larga parte lontano dalla città veneta ed è normale che avesse la volontà di condividere il lungo week end con la fidanzata poiché in una relazione sana, quando si è per necessità distanti, ci si raggiunge non appena se ne ha la possibilità, non essendo neppure lontanamente accreditabile l'idea che la tradizionale chiamata telefonica, i moderni, accattivanti ed efficaci sistemi di messaggistica istantanea, e, in ultimo, le



videochiamate, per quanto di grande ausilio, possano, nella loro dimensione digitalizzata e statica, sostituire la comunicazione autentica e piena che si attua con la vicinanza fisica.

Dunque, sebbene ragionando non in termini di assoluta certezza, ma sulla base del criterio del “più probabile che non”, si ribadisce il dissenso da quanto implicitamente sostenuto dalla difesa dell’attore, secondo la quale una volta saltati gli appuntamenti professionali, il viaggio non avesse più senso per l’attore; pertanto, di fronte all’alternativa prevista dall’art. 8 del regolamento europeo tra il rimborso e l’imbarco su di un volo alternativo, egli, molto verosimilmente, se non quasi certamente, avrebbe optato per quest’ultima soluzione, peraltro già indipendentemente dalla considerazione dell’esiguità dell’importo che, a seguito della cancellazione del volo low cost, avrebbe ottenuto in restituzione.

Si osserva, inoltre, che non risulta in atti la fattura di acquisto, il che potrebbe alimentare il convincimento di codesto magistrato che il viaggio non avesse una finalità prevalentemente professionale, anche se tale mancanza potrebbe dipendere da fattori puramente casuali o da scelte fiscali. Assume, invece, un più significativo valore indiziario il fatto che il difensore attoreo, avendo radicato la competenza innanzi al Giudice di Pace di Casoria, ha adottato il foro del consumatore; da ciò si deduce che l’assistito è stato considerato più come comune persona fisica che come professionista. Si è venuto, in tal modo, a configurare la eccezionale ipotesi in cui il comportamento censurabile della compagnia aerea non ha danneggiato, ma ha addirittura avvantaggiato il passeggero, il quale ha reclamato il ristoro agendo sulla base del tipico e normale collegamento fatto illecito - danni, ma senza avvedersi della particolarità del caso.

A questo punto, posto che l’attore non avrebbe rinunciato al viaggio, ma, sempre sulla base dei diritti riconosciuti dalla normativa europea, avrebbe chiesto il riposizionamento su di un altro volo, l’aereo non cancellato, ma decollato proprio all’ora in cui era stata programmata la partenza, ha di fatto rappresentato la migliore delle alternative, essendo altamente improbabile che ve ne fosse una più rapida, né è stato provato che di lì a poco

dall'aeroporto di Capodichino sarebbe dovuto partire un ulteriore volo diretto per Treviso con posto disponibile. D'altra prospettiva, l'iter imprevisto, che ha condotto l'attore a raggiungere la meta con cinque ore di ritardo, non avrà determinato quelle conseguenze esistenziali, narrate in citazione in termini esasperati, in ragione delle presumibili qualità personali-professionali dell'attore, che non dovrebbero caratterizzarsi per un insano atteggiamento abitudinario o "cronopatico" tale da reagire di fronte a situazioni "fuori programma" con un'elevata ansia ed un forte senso di malumore; anzi non è neppure del tutto da escludere che l'imprevisto venga dallo stesso vissuto con paziente serenità se non addirittura considerandolo come un'opportunità.

Rimane in ultimo da valutare se vi sia stata rispetto al ritardo una pronta reazione per ridurre i disagi al passeggero; sul punto appare ancora incensurabile il comportamento della compagnia aerea che appena mezzora dopo lo sbarco a Bergamo già aveva organizzato un servizio di trasporto in autobus per il raggiungimento della destinazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Casoria definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna la parte attrice al pagamento a favore della convenuta delle spese e competenze di causa che si determinano, in complessivi € 420,00, oltre al 15% per spese generali, al CPA ed all'IVA come per legge.

Così deciso in Casoria il 21 gennaio 2021

PUBBLICATO
- 6 FEB. 2021
IL
Il Cancelliere
LAURENZA SAMATINO



IL GIUDICE DI PACE
DOTT. RAFFAELE MUSELLA